

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA DI ATENEO

Accordo quadro per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza

Visti:

- il Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679, "Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali" (di seguito anche "GDPR");
- che l'art. 4 L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) prevede, al 1° comma, che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività lavorativa, possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio del datore di lavoro e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza;
- le Linee guida 3/2019 sul trattamento di dati personali tramite impianti video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati adottate il 29 gennaio 2020;
- la Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 19 febbraio 2018, n. 5, su installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 300/1970;
- il Regolamento in materia di protezione dei dati personali dell'Università di Brescia, emanato con Decreto Rettorale 1° luglio 2024 n. 553;
- la Procedura di accesso alle immagini di videosorveglianza, approvata con Disposizione della Direttrice Generale 8 marzo 2023 n. 177;
- l'ipotesi di Accordo quadro per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza sottoscritto in sede di contrattazione collettiva integrativa di ateneo in data 1° dicembre 2025;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre n. 313 prot. 353819 con la quale è stata approvata l'ipotesi sopracitata;

Considerato che:

- le seguenti sedi dell'Ateneo presentano un impianto di videosorveglianza, illustrato nella tabella C allegata al presente Accordo;
- le motivazioni che hanno portato all'installazione degli impianti si ravvisano in:
 - esigenze di sicurezza di tutta la comunità universitaria e degli utenti che accedono ai locali dell'Ateneo;
 - tutela del patrimonio dell'Università degli Studi di Brescia;
- dagli impianti potrebbe derivare, in via accidentale e/o indiretta e/o potenziale, la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, in quanto le rilevazioni saranno effettuate anche durante l'orario di lavoro.

Le Parti convengono quanto segue:

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;



2. l'utilizzo di tutti i dati e delle informazioni fornite dagli impianti di videosorveglianza precedentemente descritti non avranno alcuna finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori coinvolti;
3. le apparecchiature consentiranno un angolo di ripresa limitato esclusivamente alle aree maggiormente esposte ai rischi precedentemente indicati e che accidentalmente vi potrà essere la possibilità di controllo a distanza dell'attività lavorativa dei Dipendenti;
4. le telecamere non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente;
5. le registrazioni saranno custodite con misure di sicurezza adeguate al rischio e alle stesse potranno accedere unicamente i soggetti indicati in apposita comunicazione protocollata e i/le responsabili del trattamento nominati con specifico atto ai sensi dell'art. 28 GDPR;
6. le registrazioni non saranno conservate per più di 72 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a correlate a specifiche richieste provenienti dall'Autorità giudiziaria, di Polizia giudiziaria/pubblica autorità per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati, e di chiunque ne abbia legittimo interesse. Decorso il termine di conservazione, le immagini verranno cancellate in maniera automatizzata (Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante Privacy dell'08 aprile 2010);
7. è vietata la comunicazione e la diffusione delle immagini registrate a soggetti non autorizzati. È fatta salva la comunicazione all'autorità giudiziaria e/o polizia giudiziaria delle immagini relative a fatti concernenti ipotesi di reato a danno del patrimonio dell'Università e/o della sicurezza e incolumità degli studenti, del personale universitario, dei fornitori e visitatori.
Viene effettuata, inoltre, la comunicazione su richiesta dell'autorità giudiziaria e/o della polizia giudiziaria delle immagini registrate mediante i sistemi di videosorveglianza per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati;
8. i soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti possono prendere visione delle registrazioni; è inoltre vietato l'accesso ad altri soggetti terzi, salvo esigenze connesse ad indagini giudiziarie o di polizia e/o esigenze tecniche per il corretto funzionamento dell'impianto stesso;
9. i nominativi dei soggetti autorizzati al trattamento come pure le eventuali variazioni, saranno preventivamente comunicati alle Rappresentanze Sindacali, mediante nota protocollata;
10. la mappatura degli impianti di videosorveglianza sarà preventivamente comunicata con nota protocollata alle rappresentanze sindacali, alle quali verranno illustrate le eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche degli impianti;
11. le rappresentanze sindacali, alla luce delle informazioni ricevute, danno atto della sussistenza, come evidenziato dall'Università degli Studi di Brescia, delle motivazioni organizzative e di sicurezza del personale di Ateneo, nonché di salvaguardia e di tutela del patrimonio dell'Università degli Studi di Brescia alla base della decisione di installazione degli impianti di videosorveglianza;
12. l'Università degli Studi di Brescia provvederà ad informare tutto il personale dipendente dell'esistenza degli impianti di videosorveglianza nelle forme previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679, dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) nonché dal Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Privacy dell'08 aprile 2010;
13. saranno affissi appositi cartelli informativi, nonché pubblicata un'informativa estesa in luoghi di facile consultazione per il personale dipendente;



14. l'impianto è conforme a quanto stabilito dalle norme tecniche vigenti e che l'impresa installatrice, abilitata all'esercizio di tale attività, da comprovarsi mediante iscrizione alla CCIAA, ha rilasciato idonea certificazione;
15. sarà rispettata la disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2016/679, dal D.l.gs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e successive modificazioni ed integrazioni e dai connessi provvedimenti del Garante per la Privacy in materia di Videosorveglianza;
16. il trattamento dei dati personali avverrà per le finalità precedentemente indicate di sicurezza e di tutela del patrimonio dell'Ateneo;
17. per quanto non previsto espressamente dal presente accordo le Parti rinviando a quanto previsto dalla normativa vigente e dai provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza;
18. le disposizioni del presente accordo non sono soggette a termine o scadenza e sono vincolanti per tutto il personale in servizio e che sarà assunto successivamente alla data di stipulazione dello stesso;
19. ogni modifica o integrazione del presente accordo dovrà essere concordata congiuntamente dalle Parti;
20. il presente accordo è pienamente efficace fino ad eventuali interventi e/o modifiche sostanziali, sotto l'aspetto normativo e/o tecnico.

Per la delegazione di parte pubblica

Francesco Castelli _____
(firmato sull'originale)

Monica Bonfardini _____
(firmato sull'originale)

Per la RSU

Katia De Col _____
(firmato sull'originale)

Per le OO.SS.

Filc-CGIL

Fabio Fornari _____
(firmato sull'originale)

Federazione CISL Scuola, Università, Ricerca (FSUR)

Assunta Beatrice _____
(firmato sull'originale)

SNALS/CONFISAL

Roberta Bertanza _____
(firmato sull'originale)